

Regolamento interno della scuola media di Lodrino

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LODRINO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Finalità e principi generali

Art. 1 Scopi

Gli scopi del presente regolamento sono:

- a) indicare gli aspetti essenziali e determinanti della vita nella scuola media di Lodrino;
- b) sottolineare l'importanza delle varie componenti della scuola – per quanto compete loro – nel rendere la vita nella comunità scolastica un momento formativo ed educativo;
- c) favorire l'utilizzazione degli spazi operativi consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
- d) evidenziare una linea di condotta pedagogicamente valida, affinché la scuola risulti aperta e partecipe nei confronti della società in cui è inserita.

Capitolo secondo

Organi di conduzione e di rappresentanza dell'istituto

Art. 2 Collegio dei docenti

¹E' composto da tutti i docenti e gli operatori pedagogici che hanno come sede di servizio la scuola media di Lodrino.

²Ogni anno elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario verbalista. Nel caso non dovesse esservi un candidato al ruolo di segretario, il verbale verrebbe redatto a rotazione (in ordine alfabetico) dai docenti.

³Le riunioni sono convocate almeno due volte all'anno con l'elenco delle trattande dal direttore; possono essere pure richieste dal consiglio di direzione o da almeno 1/5 dei docenti, 10 giorni prima della data prevista.

⁴Le votazioni avvengono per alzata di mano (salvo l'eccezione prevista dall'art. 31, cpv 3 del regolamento di applicazione della legge della scuola).

⁵Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. La decisione è adottata con la maggioranza semplice dei presenti; gli astenuti non sono computati nel calcolo della maggioranza.

⁶Eventuali assenze devono essere annunciate e giustificate in anticipo al direttore.

⁷Oltre ai compiti previsti dall'art. 37 dalla Legge della scuola, il collegio dei docenti nomina a scadenza biennale due revisori dei conti interni della sede che dovranno presentare un rapporto annuale sulla gestione delle finanze della sede.

Art. 3 Consiglio di direzione

¹E' composto dal direttore, dal vicedirettore e da due insegnanti eletti ogni due anni dal collegio dei docenti.

²Si riunisce almeno una volta alla settimana e tiene il verbale delle decisioni.

³Le decisioni di interesse comune sono rese pubbliche.

⁴Alla fine di ogni biennio (entro aprile) il consiglio di direzione espone l'elenco dei docenti che possono essere eletti come membri del consiglio di direzione. I candidati devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno tre anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

⁵La candidatura, entro due settimane, deve essere confermata o ritirata mediante firma da apporre sulla stessa lista.

⁶Se il numero dei candidati corrisponde al numero dei posti, l'elezione avviene in forma tacita. In caso contrario si procede alla votazione: primo turno a maggioranza assoluta e secondo a maggioranza semplice; su richiesta può avvenire a scrutinio segreto.

⁷Prima della votazione ogni docente può motivare la sua candidatura.

⁸Il collaboratore di direzione può rimanere in carica al massimo 8 anni.

⁹Nel caso in cui le candidature fossero inferiori al numero di collaboratori previsto, il consiglio di direzione fissa un nuovo termine per la presentazione delle stesse.

¹⁰Se il nuovo termine trascorre infruttuosamente, i docenti devono esprimersi liberamente per qualsiasi collega eleggibile. Tale possibilità è richiamata nella seconda pubblicazione. In tal caso è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità ci sarà un sorteggio.

Art. 4 Consiglio di classe

È composto da tutti i docenti della classe compresi quelli di sostegno pedagogico, di differenziazione curricolare, di integrazione, l'educatore e il logopedista.

Art. 5 Assemblea dei genitori

¹L'assemblea dei genitori, rappresentata dal comitato genitori, è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti nell'istituto.

²Alla stessa partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

Art. 6 Assemblea degli allievi

È composta dagli allievi del secondo biennio della sede ed è rappresentata dal comitato allievi.

Art. 7 Commissione scolastica

¹È composta dai rappresentanti dei comuni del comprensorio della sede.

²Almeno una volta all'anno incontra la direzione per il bilancio dei conti e delle attività.

Capitolo terzo

Disposizioni interne

Art. 8 Diritti e doveri

¹Diritti e doveri di ogni componente sono esplicitati in un documento specifico per ogni componente scolastica, approvato dal collegio dei docenti.

²Esso viene distribuito alle stesse all'inizio di ogni anno scolastico.

Capitolo quarto

Servizi

Art. 9 Servizio di sostegno pedagogico

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da: capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento; docenti di

sostegno pedagogico; operatori della differenziazione curricolare; educatori; logopedisti; altre figure professionali, secondo necessità.

²Il servizio di sostegno pedagogico ha lo scopo di intervenire a favore degli allievi con difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, di coadiuvare l'istituto scolastico e i docenti nelle loro funzioni educative e di insegnamento e di collaborare nella promozione del benessere. Il servizio di sostegno pedagogico collabora con il consiglio di direzione e con i consigli di classe.

Art. 10 Corsi di lingua italiana e attività di integrazione

Su approvazione dell'ufficio insegnamento medio, possono essere organizzati dei corsi di italiano per gli allievi alloglotti per poter seguire l'insegnamento e delle iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofoeni.

Art. 11 Medico scolastico

Esso collabora con l'istituto scolastico e funge da riferimento in caso di necessità.

Art. 12 Dentista scolastico

La decisione di usufruire di questo servizio spetta ai genitori.

Art. 13 Orientamento scolastico e professionale

¹Gli allievi possono rivolgersi direttamente all'orientatore di sede per ogni problema di orientamento scolastico e professionale.

²L'orario delle consultazioni viene pubblicato all'inizio di ogni anno scolastico.

³Previa adeguata informazione, gli allievi possono essere liberati dagli impegni scolastici per colloqui o stage presso ditte.

Art. 14 Biblioteca

¹La biblioteca è luogo di lettura e di studio.

²Tutti gli utenti sono tenuti ad un comportamento adeguato.

³Il bibliotecario garantisce l'efficienza e l'animazione della biblioteca e instaura con gli allievi rapporti che permettono di affrontare insieme i problemi educativi.

⁴Il bibliotecario, in collaborazione con i docenti sorveglianti, vigila affinché la biblioteca sia effettivamente luogo di lettura e di studio.

Capitolo quinto

Materiale e attrezzature scolastiche

Art. 15 Aule e spazi

¹Ogni docente di classe impartisce le disposizioni per l'ordine della propria aula.

²Tutti i docenti sono responsabili delle aule e degli spazi che occupano con le classi (ordine, pulizia, rispetto materiale, ...).

³Ogni allievo è tenuto al rispetto degli spazi comuni, compresi quelli esterni.

Art. 16 Responsabilità

¹Chiunque deteriora volutamente o per negligenza materiale e attrezzature della scuola è chiamato a risarcire i danni pagando le spese di riparazione.

²La scuola non si assume nessuna responsabilità per la perdita di materiale personale.

Capitolo sesto

Organizzazione e funzionamento della sede

Art. 17 Assenze allievi

¹Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere segnalate dai genitori prima dell'inizio delle lezioni.

²Per le assenze di malattia oltre i quattordici giorni, i genitori devono inviare il certificato medico, che va presentato a partire dal quindicesimo giorno.

³I docenti segnalano puntualmente gli allievi assenti alle loro lezioni ai membri del consiglio di direzione.

Art. 18 Assenze docenti

¹I docenti assenti devono avvertire con sollecitudine il direttore e, nel limite del possibile, indicare pure l'attività da svolgere nelle classi durante le loro assenze.

²Per le assenze previste il docente deve lasciare un piano di attività.

³All'inizio dell'anno scolastico il consiglio di direzione stabilisce un piano settimanale delle supplenze.

⁴I docenti devono essere presenti in sede durante le ore di supplenza fissate dal piano.

Art. 19 Uscite

¹Le proposte per le uscite, fatte da ciascun docente tramite l'apposito formulario, devono ricevere l'approvazione del consiglio di direzione.

²I genitori devono essere adeguatamente informati.

³La partecipazione alle uscite, quando implicano un costo a carico delle famiglie o un pernottamento lontano da casa o un'attività non direttamente collegata al programma scolastico, deve essere autorizzata dai genitori.

Art. 20 Mezzi di trasporto

¹Gli allievi che utilizzano i mezzi pubblici di trasporto sono tenuti ad un comportamento serio e disciplinato sia in attesa del mezzo che durante il tragitto.

²Chiunque arreca danni ai mezzi di trasporto o alle strutture situate nei luoghi di attesa è chiamato a risarcirli pagando le spese di riparazione.

³Gli allievi che intendono recarsi a scuola in bicicletta devono presentare al consiglio di direzione l'autorizzazione firmata dai genitori, essere muniti di una debita RC privata ed essere in regola con le norme della circolazione.

⁴Le biciclette devono essere lasciate nell'apposito posteggio e usate solo per effettuare il tragitto casa-scuola e viceversa.

Capitolo settimo

Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione

Il regolamento interno del 15 dicembre 1997 è abrogato.

Art. 22 Modifiche

¹Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere inoltrate al consiglio di direzione e sono inserite nell'ordine del giorno del collegio dei docenti successivo.

²Ogni modifica è ritenuta valida se accettata dai due terzi dei votanti ed entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 17 maggio 2016, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport l'11 febbraio 1985 con RD n. 93.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD dell'11 marzo 1987.
Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 616 dell'11 agosto 1988.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 71 del 13 maggio 1998.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 258 del 22 agosto 2016.